

APPROVAZIONE DEL NUOVO ELENCO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

Lo scorso lunedì 8 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Interministeriale del 1° luglio 2019 del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, recante l'approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2019/514 ([link](#)).

Principali modifiche apportate all'elenco dei materiali d'armamento

Si ricorda che ai sensi del 1° comma, art. 2, della L. 185/1990 sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. La categorizzazione dei suddetti beni, nonché determinate caratteristiche tecniche degli stessi, sono definite a livello unionale attraverso l'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE.

Quest'ultima direttiva è soggetta ad una revisione annuale, che da ultimo si è concretizzata il 29 marzo 2019 con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE della direttiva (UE) 2019/514 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa ([link](#)).

La direttiva (UE) 2019/514 è entrata in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta, il 18 aprile 2019. Gli Stati Membri, entro il 30 giugno 2019, hanno dovuto adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 5 luglio 2019.

Sebbene con 3 giorni in ritardo rispetto a quanto stabilito dall'UE, il nuovo elenco dei materiali d'armamento è in vigore in Italia a partire dall'8 luglio 2019.

Riportiamo nella tabella di seguito le principali novità introdotte:

Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan
mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani
mzinzani@studiopadovan.com



Avv. Giulia Levi
glevi@studiopadovan.com



Dott. Manuel Venuti
mvenuti@studiopadovan.com



Avv. Francesco Candeago
fcandeago@studiopadovan.com



Dott. Giuseppe Di Luccia
gdiluccia@studiopadovan.com

ML	Direttiva (UE) 2017/2054 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recepita dal D.I. 2 marzo 2018	Direttiva (UE) 2019/514 della Commissione, del 14 marzo 2019, recepita dal D.I. 1 luglio 2019
ML1	<i>Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati</i>	
ML1.c	d. caricatori staccabili, soppressori o attenuatori di rumore, affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressori di bagliore per le armi di cui ai punti ML1.a., ML1.b. o ML1.c.. Nota Il punto ML1.d. non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell'immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 9 volte, purché non siano appositamente progettati o modificati per uso militare, né incorporino reticoli appositamente progettati per uso militare.	d. accessori progettati per le armi di cui ai punti ML1.a., ML1.b. o ML1.c. come segue: 1. caricatori staccabili; 2. soppressori o attenuatori di rumore; 3. affusti speciali; 4. soppressori di bagliore; 5. congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine; 6. congegni di mira ottici appositamente progettati per uso militare.
ML7	<i>Agenti chimici, agenti biologici, agenti antisommossa, materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali</i>	
ML7.b e ML7.d	Nota 1 I punti ML7.b. e ML7.d. non si applicano alle seguenti sostanze: a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5. dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso; [...] p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7. dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso.	Nota 1 I punti ML7.b. e ML7.d. non si applicano alle seguenti sostanze: a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso; [...] p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
ML8	<i>"Materiali energetici", e relative sostanze</i>	
ML8.a		42. EDNA (Etilenedinitrammina) (CAS 505-71-5);
ML8.c		Nota 2 I combustibili per aeromobili di cui al punto ML8.c.1 sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.
ML8.c. 10.b	Nota Il punto ML8.c.10.b. non si applica ai JP-4 , ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile.	Nota Il punto ML8.c.10.b. non si applica ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile.
ML8.e.		21. TMETN (Trimetiloetano trinitrato) (CAS 3032-55-1);
ML8.f.	5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);	5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7) o betaresorcilato di rame (CAS 70983-44-7);
ML9	<i>Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie</i>	
ML9.b	1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. potenza sviluppata superiore o uguale a 1,12 MW (1.500 hp); e b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min;	1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini



Av. Stefania Grosso
sgrosso@studiopadovan.com



Dott. Lorenzo Caloisi
lcaloisi@studiopadovan.com

STUDIO LEGALE PADOVAN

ML	Direttiva (UE) 2017/2054 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recepita dal D.M. 2 marzo 2018	Direttiva (UE) 2019/514 della Commissione, del 14 marzo 2019, recepita dal D.M. 1 luglio 2019
ML15	<i>Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati</i>	
ML15	Nota 1 Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare: a. tubi convertitori di immagine all'infrarosso; b. tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione); c. placche a microcanali; d. tubi di telecamere a bassa luminosità; e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura); f. tubi piroelettrici per telecamere; g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione; h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 µs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità; i. invertitori di immagine a fibra ottica; j. fotocatodi a semiconduttori composti.	

CONTATTI

STUDIO LEGALE PADOVAN
Foro Buonaparte, 54 - Milano 20121
Via Firenze, 32 – Roma 00184
Tel: +39 024814994
Fax: +39 0243981694
e-mail: info@studiopadovan.com
www.studiopadovan.com

